

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
PAUPERES COMMILITONES CHRISTI TEMPLIQUE HIEROSOLYMITANI APS
(Poveri Cavalieri di Cristo) (P.C.C.T.H.) MATERA

Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE, DURATA

1. È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, (Codice del Terzo Settore), l'Associazione denominata **"PAUPERES COMMILITONES CHRISTI TEMPLIQUE HIEROSOLYMITANI APS (Poveri Cavalieri di Cristo) (P.C.C.T.H.) - MATERA"**, di seguito "Associazione"
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di **Matera, Via Del Biancospino, n. 6**. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altro Comune deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con modifica dello Statuto.
3. L'Associazione ha durata **illimitata**.
4. L'utilizzo della denominazione "Associazione di Promozione Sociale" e dell'acronimo "APS" è consentito solo a seguito dell'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sezione APS

Art. 2 SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

1. L'Associazione è autonoma, libera, apolitica **non subordinata ad alcuna confessione religiosa**, priva di scopo di lucro, neppure indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione opera prevalentemente mediante l'attività di volontariato dei propri associati.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:
 - a. interventi e servizi sociali;
 - b. prestazioni socio-sanitarie;
 - c. educazione, istruzione, formazione e attività culturali di interesse sociale;
 - d. tutela dell'ambiente, degli animali e prevenzione del randagismo;
 - e. tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
 - f. organizzazione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale;
 - g. organizzazione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - h. formazione extra-scolastica e contrasto alla povertà educativa;
 - i. accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
 - j. agricoltura sociale;
 - k. attività sportive dilettantistiche;
 - l. riqualificazione di beni pubblici o confiscati;
 - m. promozione culturale dei valori storici e spirituali della tradizione cavalleresca cristiana, con particolare riferimento ai Poveri Cavalieri di Cristo, detti Templari, in forma **culturale, sociale e non confessionale**;
 - n. organizzazione di convegni, conferenze e pubblicazioni di carattere culturale e storico;

- o. tenere aperti e custoditi i luoghi di culto delle città che le vengono affidati affinché possano essere luoghi di preghiera e spazi sacri per la crescita spirituale di ogni individuo
 - p. adoperarsi per il recupero di luoghi di culto e templi, anche abbandonati, e relative opere d'arte, promuovendo al contempo l'allestimento di esposizioni e mostre.
4. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e del D.M. 19 maggio 2021. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.
 5. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi nel rispetto dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Art. 3 PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:
 - a. quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
 - b. contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,
 - c. sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
 - d. proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
 - e. In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.
3. I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 4 VOLONTARI

1. L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.
2. Sono volontari gli associati che prestano attività personale, spontanea e gratuita ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore.
3. L'Associazione tiene il registro dei volontari non occasionali.

Art. 5 SOCI

1. Possono essere soci tutte le persone fisiche che condividono le finalità, principi ispiratori e accettino lo statuto dell'Associazione.
2. L'Associazione deve avere almeno **sette soci**.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.
4. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.
5. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.
6. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni disponendo in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. Il rigetto deve essere motivato ed è ammesso ricorso all'Assemblea.
7. La qualifica di socio è personale e non trasferibile.
8. Il numero dei soci è illimitato. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri e partecipano alla vita associativa secondo il principio del voto singolo, di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del Terzo Settore."
9. Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.
10. I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

Art. 6 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o morte.
2. Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.
3. I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 30 del mese di gennaio di ogni anno.
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
5. In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.
6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 7 OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. L'Associazione assicura i volontari contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

Art. 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. l'Organo di controllo, se obbligatorio per legge.
2. Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.
3. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - a. libro dei soci;
 - b. registro dei volontari;
 - c. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - d. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 9 ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.
4. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il **30 aprile**, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.
5. In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.
6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
8. Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.
9. Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.
10. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento

della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.

11. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
12. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
13. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
14. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
15. L'Assemblea ordinaria:
 - a. nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
 - b. approva il bilancio consuntivo di esercizio;
 - c. determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
 - d. nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
 - e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f. individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
 - g. delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.
16. Assemblea straordinaria:
 - a. delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
 - b. delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
 - c. delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
17. Tutti i soci hanno diritto di prendere visione dei verbali assembleari e delle deliberazioni dell'Associazione, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo."

Art. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da **un minimo di 3 a un massimo di 9 membri**, eletti dall'Assemblea.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica **4anni** e i suoi componenti sono rieleggibili.
4. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla

base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

5. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:
 - a. la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente; b) la fissazione delle quote associative;
 - b. le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
 - c. le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - d. le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
 - e. la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - f. l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
 - g. l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
 - h. la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
 - i. le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;
 - j. ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
6. Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche associative sono gratuite, salvo rimborso spese documentate.

Art. 11 SEGRETARIO E TESORIERE

1. Il Segretario, nominato ai sensi dell'art 9 comma 4 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
2. Il Tesoriere, nominato ai sensi dell'art 9 comma 4 del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
3. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 12 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.
3. Il bilancio è redatto e approvato secondo l'art. 13 del Codice del Terzo Settore. e dunque:
 - potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;
 - in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
 - dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
 - dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.
4. Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.
5. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
6. Il bilancio di esercizio e i rendiconti delle raccolte fondi sono pubblicati annualmente sul sito web dell'Associazione e depositati presso il RUNTS entro i termini di legge.

Art. 13 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'Organo di controllo è nominato nei casi previsti dagli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore.
2. l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
4. Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

